DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2001

del 28 febbraio 2001

che modifica gli allegati X (servizi audiovisivi) e XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/2000 del Comitato misto SEE del 31 marzo 2000 ([1]).

(2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 108/2000 del Comitato misto SEE del 30 novembre 2000 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1a (direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato X dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«1b. **398 L 0084**: Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54)».

Articolo 2

Dopo il punto 5i (direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«5j. **398 L 0084**: Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54)».

([1]) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 57.
([2]) GU L 45 del 15.2.2001, pag. 47.
([3]) GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

Articolo 3

I testi della direttiva 98/84/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.